

**cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri e non per quelli dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dello stesso atto esecutivo - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 17 dicembre 2010, n. 25614
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Sentenza 17 dicembre 2010, n. 25614

Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bari G.R.A. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento che l'esattoria di quella città le aveva fatto notificare per l'irpef e Ilor per gli anni 1976 e 1977, liquidate a seguito di decisione della commissione tributaria di primo grado della stessa sede n. 709 del 5.5.1990, passata in giudicato. Esponeva che l'atto esecutivo era da annullare, perchè si trattava di copia carente di conformità all'originale; i dati anagrafici e l'indirizzo dell'interessata erano errati; gli elementi identificativi del documento non erano indicati; l'iscrizione a ruolo e la cartella erano tardivi.

Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio delle imposte eccepiva l'infondatezza del ricorso, e perciò chiedeva il rigetto dell'impugnativa.

Quella commissione, disposta l'integrazione del contraddittorio con l'esattoria, accoglieva il ricorso introduttivo con la sentenza n. 303 del 2001.

Avverso la relativa decisione l'agenzia delle entrate proponeva appello principale, cui l'appellata resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, in riforma di quella impugnata, accoglieva il primo gravame con sentenza n. 39 del 28.2.2005, osservando che l'atto esecutivo scaturiva da una decisione passata in giudicato, per la quale la richiesta di condono non poteva essere accolta; i vizi denunziati circa la cartella non sussistevano, ed inoltre la pretesa decadenza non si era verificata nei confronti dell'amministrazione.

Avverso questa pronuncia G.R.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Innanzitutto va esaminata l'eccezione, avente carattere pregiudiziale, di inammissibilità del controricorso proposta dalla ricorrente per tardività dello stesso.

La questione è fondata, atteso che il ricorso è stato notificato il 20.4.2006, dovendo quindi essere depositato in cancelleria entro il 10.5.2006, con la conseguenza che il controricorso a sua volta doveva essere notificato a parte avversa entro il 30.5.2006, per poi essere depositato non oltre il 19 giugno dello stesso anno, ex combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c., mentre invece risulta consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario il 23.6.2006, giusta la relativa annotazione a margine di esso, e quindi dopo 23 giorni, con la conseguenza che esso va dichiarato inammissibile, e non va considerato ai fini delle spese del giudizio a parte ovviamente la discussione.

1) Quanto al ricorso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, art. 27, commi 3 e 4, e art. 53, commi 1 e 2, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 4 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il ricorso in appello era inammissibile, atteso che non conteneva l'indicazione anche della Sesit Puglia Spa., e cioè l'esattoria; inoltre ometteva di esaminare la questione relativa alla nullità della notifica di esso, giacchè l'ufficio non si era avvalso di ufficiale giudiziario, né di messo speciale di esso; infine la stessa veniva eseguita l'ultimo giorno utile, tanto che l'appellata si costituiva dopo la scadenza del termine relativo, con la conseguenza che la decisione di primo grado era già passata in giudicato.

Il motivo è infondato.

Invero la CTR implicitamente disattende le doglianze proposte al riguardo dalla contribuente, dal momento che non si trattava di litisconsorzio necessario nei riguardi della Sesit, che peraltro era stata evocata in giudizio successivamente; nè la notifica dell'atto di appello doveva essere eseguita dagli organi indicati dall'appellata, essendo sufficiente averlo trasmesso per tempo per il tramite del

servizio postale. Infatti in tema di contenzioso tributario e con riguardo alla notificazione del ricorso in appello effettuata a mezzo posta, come nella specie, la spedizione dell'atto eseguita mediante consegna all'ufficiale postale costituisce valido mezzo di notificazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17702 del 02/09/2004, n. 10481 del 2003). Il fatto poi che ciò fosse avvenuto l'ultimo giorno utile, e cioè il 7.10.2002, essendo il giorno precedente domenica, non poteva impedire la tempestiva costituzione all'appellata, senza che la sentenza di primo grado potesse essere coperta dal giudicato, essendo al riguardo determinante soltanto la tempestività dell'impugnazione mediante la spedizione dell'atto.

2) Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, comma 1, e art. 38, L. n. 516 del 1982, art. 19, e art. 20, comma 3, giacché il giudice del gravame non considerava che l'ufficio ormai era decaduto dal diritto di iscrizione a ruolo, posto che la sentenza passata in giudicato era stata deposita il 5.5.1990, e non invece il 15. 1.1990; inoltre la comunicazione del deposito era stata effettuata il 28.11.1990, sicché era passata in giudicato il 27.1. 1991. Pertanto il ruolo doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31.12.1992 e non l'anno successivo, con la conseguenza che quello in questione, formato nel mese di gennaio 1993, ormai era inefficace. Peraltro era stato consegnato all'esattoria il 9.1.1993, e quindi, a tutto concedere, la cartella doveva essere notificata entro il 5.2.1993, invece lo era stata il giorno nove successivo. In ogni caso la cartella non poteva essere emessa, dal momento che era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986, per la quale gli avvisi di accertamento già impugnati non potevano essere emessi, e perciò andavano considerati nulli.

La censura non va condivisa.

Invero la semplice comunicazione del deposito non poteva fare decorrere il termine breve dell'impugnazione in mancanza di formale notificazione della decisione, sicché doveva aversi riguardo unicamente a quello c.d. lungo. Invero in tema di riscossione delle imposte sui redditi, in considerazione dell'esigenza - diretta a garantire il diritto di difesa del contribuente - di scandire le operazioni di recupero e riscossione dei tributi a mezzo ruoli attraverso termini perditori per l'adempimento dei vari passaggi (Cfr. Corte cost., ord. n. 107 del 2003), deve ritenersi che entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), debbano avvenire non solo la formazione e la trasmissione dei ruoli all'intendente di finanza, ma anche la consegna degli stessi all'esattore, per la quale il medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (anch'esso nel testo vigente anteriormente al citato D.Lgs. n. 46 del 1999) non prevede - di per sé - alcun termine di natura decadenziale (V. pure Cass. Sentenza n. 19865 del 05/10/2004). Per quanto poi concerne tale consegna, il termine per la notifica della cartella di pagamento, individuato nell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo all'esattore dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, nella versione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'abrogazione da parte del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. b), attiene al rapporto fra ente impositore ed esattore stesso, e non rileva nei confronti della contribuente, con la conseguenza che la sua violazione non comporta nullità della procedura esecutiva (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 1837 del 28/01/2010).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 64, oltre che omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poiché il giudice di appello non considerava che la cartella era priva della indicazione di copia autentica dell'originale, mai notificato alla parte, inoltre era carente delle prescritte indicazioni inerenti alla determinazione dei tributi, sicché aveva vizi intrinseci alla medesima, e quindi autonomamente denunziabili, per come avvenuto.

La doglianza non ha pregio.

La CTR sostanzialmente rilevava che le varie censure sollevate in ordine alla obbligazione tributaria erano coperte dal giudicato, mentre le violazioni denunciate circa la motivazione della cartella, oltre ad essere infondate, comunque non ne avrebbero inficiato la validità.

L'assunto è esatto. Infatti la cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri e non per quelli dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e dello stesso atto esecutivo, eccettuati i casi in cui solo attraverso di essa il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Una siffatta eccezione non trova però spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalla norme processuali (nella specie, con l'appello della sentenza in base alla quale era stato adottato l'atto oggetto del presente giudizio), e non possono essere contestati attraverso un ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso la cartella esattoriale (V. pure Cass. Sentenze n. 21477 del 11/11/2004, n. 7951 del 2002).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, limitate solo alla partecipazione all'udienza del difensore come sopra enunciato, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il controricorso per tardività; rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.